



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

DOC. N. 38 bis/XVII

**Approvazione proposta di adozione dello statuto
dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario
di Cagliari**

Pervenuto il 16 luglio 2026

Deliberazione
N. 14/2026

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 25 MAGGIO 2026

OGGETTO: Approvazione proposta di adozione dello Statuto dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Presidente

- VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto: *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto: *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e ss. mm. ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto: *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss. mm. ii.;
- VISTO** il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 avente ad oggetto: *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"* ed in particolare l'art.19, comma 15;
- VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 avente ad oggetto: *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTA** la L.R. 14 settembre 1987, n. 37 avente ad oggetto: *"Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna"*;
- VISTA** la L. R. 3 maggio 1995, n. 11 avente ad oggetto: *"Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione"*;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 avente ad oggetto: *"Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale"*;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 avente ad oggetto: *"Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione"* e ss. mm. ii.;
- VISTA** la L.R. 25 novembre 2014, n. 24 avente ad oggetto: *"Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione"* e, nello specifico, l'art. 1, comma 2 che introducendo il comma 2 bis all'art. 1 della L.R. 31/1998 (come novellato dall'art. 7, comma 2 L.R. n.

Deliberazione
N. 14/2026

40/2018) dispone: *“L'Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali costituiscono il sistema Regione. Gli enti del sistema Regione sono elencati, in via ricognitiva, nell'allegato 1, che è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale”*;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 avente ad oggetto: *“Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”*;

VISTA La L.R. L.R. 21 giugno 2021, n. 10 avente ad oggetto: *“Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 1 del 1977, alla L.R. n. 26 del 1985, alla L.R. n. 32 del 1988, alla L.R. n. 31 del 1998, alla L.R. n. 7 del 2005, alla L.R. n. 3 del 2009 e alla L.R. n. 2 del 2016”*;

VISTO il Decreto della Presidente della Regione 18 settembre 2025, n. 79 _ prot. usc 16822 di costituzione, per la durata di tre anni, del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU 16 gennaio 2025, n. 1 con la quale sono conferite, ai sensi dell'art 28 della L.R. 31/1998, le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico all'Ing. Pierluigi Castiglione, dirigente del Comune di Iglesias;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU 25 febbraio 2025, n. 9 che assegna all'Ing. Pierluigi Castiglione, dirigente in comando dal Comune di Iglesias, le funzioni di Direttore Generale, ai sensi della art.30, comma 1 L.R. 31/1998 dalla data del 26 febbraio 2025 e per il tempo strettamente necessario al perfezionamento della procedura di attribuzione delle funzioni di Direttore Generale da parte degli organi competenti, ovvero fino all'individuazione di altro dirigente sostituito da parte del Consiglio di Amministrazione;

ATTESO che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 e 9 della L.R. n. 37/1987, istitutiva dell'ERSU di Cagliari, al Consiglio di Amministrazione spetta il compito, tra gli altri, di predisporre a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e le sue modifiche da approvarsi con Deliberazione del Consiglio Regionale;

RICHIAMATE la pregressa proposta di adozione dello Statuto dell'Ente a cura del Consiglio di Amministrazione risalente al 15 settembre 2009 (Deliberazione n. 35/2009) e successiva proposta di modifica di cui alla Deliberazione 9 settembre 2010, n. 26 nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Deliberazioni G.R. n. 14/10 del 6 aprile 2010 e n. 21/44 del 3 giugno 2010;

VISTE le rispettive note di trasmissione della proposta di adozione dello Statuto dell'Ente (ns. prot. 5390 del 24 settembre 2009) e di modifica della proposta di cui alla ns. prot. 6117 del 14 settembre 2010 ai competenti organi esterni sovraordinati incluso il Consiglio Regionale;

VISTA la susseguente nota ns. prot. n. 6807 del 26 settembre 2011 con la quale il fascicolo è stato inviato al Presidente della Regione al fine dell'inoltro al Consiglio Regionale per l'approvazione con deliberazione secondo l'art. 6 della L.R. 37/1987;

Deliberazione
N. 14/2026

- VISTA** l'ultima formale proposta di adozione dello Statuto dell'ERSU di Cagliari approvata con Deliberazione 21 marzo 2012, n. 8 e trasmessa sia al Presidente della Regione sia al competente Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport di riferimento con ns. prot. 2559 del 28 marzo 2012;
- DATO ATTO** del mutato contesto giuridico -normativo all'interno del quale dovrà essere elaborato il testo dello Statuto rispetto all'entrata in vigore della L.R. 37/1987 da coordinarsi ed integrarsi con le sopravvenute norme regionali e nazionali di natura imperativa ed inderogabili con ricaduta sull'originario potere statutario detenuto dal Consiglio di Amministrazione;
- PRESO ATTO** delle intervenute necessità di adattamento e revisione del testo dello Statuto approvato con le precitate Deliberazioni del CdA anche alla luce della più recente proposta di adozione del testo predisposta dal Servizio Amministrativo nel 2020 (ns. prot. 16585 del 20 novembre 2020) e attualmente oggetto di aggiornamento ed integrazione;
- TENUTO** conto che nell'ambito del POA 2022 (piano della performance) adottato da questo Ente rientrava, tra gli altri obiettivi Gestionali Operativi (OGO), la predisposizione e redazione, a cura del Servizio Amministrativo del testo dello Statuto la cui approvazione era ed è rimessa al Consiglio di Amministrazione per la susseguente adozione, in via definitiva, con deliberazione da parte del Consiglio Regionale;
- VISTA** la nota ERSU prot. n. 18493 del 15 dicembre 2022 con la quale il Direttore Generale nel rispetto del conseguimento dell'Obiettivo gestionale (OGO) trasmette al Consiglio di Amministrazione dell'Ente, al fine della successiva approvazione da parte del citato CdA, la proposta di adozione dello Statuto dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari;
- CONSIDERATO** che la proposta di adozione dello Statuto è stata inserita tra gli argomenti in discussione nella seduta del CdA convocata per il 23 dicembre 2022 con nota prot. n. 18591/2022;
- CONSIDERATO** che durante la discussione del punto suddetto i consiglieri, Barbieri, Manca e Palmas hanno proposto di apportare delle modifiche, aggiunte ed integrazioni al testo, decidendo così di rimandare la discussione dell'argomento ad una successiva seduta di CdA per dar modo al DG di valutare sul piano della legittimità le proposte fatte nella seduta del 23 dicembre 2022, ed anche al fine di consentire ai presenti un maggior tempo per proporre eventuali nuove norme aggiuntive;
- RICHIAMATA** la precedente propria Deliberazione n. 21 del 28 maggio 2024 con la quale, come da ultimo, veniva approvata la proposta di statuto dell'Ente;
- CONSIDERATO** che in esito alla trasmissione della soprarichiamata proposta di statuto inoltrata ai competenti organi della RAS per il proseguo dell'iter di approvazione della stessa da parte del Consiglio Regionale, trasmessa con nota prot. 3724 del 08 luglio 2024, il Presidente ed il Direttore Generale dell'Ente sono stati sentiti, nel merito, dalla II Commissione Consiliare Permanente della RAS durante la riunione del 16 gennaio 2025, e come da loro riferito la stessa Commissione ha esposto in sintesi le seguenti integrazioni/osservazioni necessarie:

Deliberazione
N. 14/2026

- ✓ nel testo della proposta di Statuto occorre prevedere espressamente il caso della revoca della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ il contenuto del Comma 1 dell'Articolo 36 della proposta di statuto dovrà essere espresso con maggiore chiarezza;
- ✓ la Deliberazione del CdA dell'Ente di approvazione della proposta di Statuto non deve essere sottoposta a parere di legittimità e merito, di cui alla Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14;

PRESO ATTO che Il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari con Deliberazione n. 15 del 1° aprile 2025, avente ad oggetto *"Approvazione proposta di adozione dello Statuto dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari – esiti audizione II Commissione Consiliare Permanente della RAS - rettifica proposta"*, ha accolto e recepito le revisioni e integrazioni richieste in sede istruttoria dagli organi competenti della RAS;

DATO ATTO che con nota ERSU prot. n. 9068 del 2 aprile 2025, l'Ente ha provveduto alla conseguente trasmissione della Deliberazione n.15/2025 ai competenti organi regionali, ai fini dell'adozione dei successivi provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che il procedimento di adozione dello Statuto non risulta, a tutt'oggi, concluso, essendo pervenute, in riscontro alla nota ERSU prot. 9068/2026, ulteriori richieste di revisione e adeguamento del testo statutario;

ACQUISITA la relazione a cura dell'Ufficio della II Commissione Consiliare Permanente inviata in data 25 settembre 2026 all'attenzione del Presidente con la quale venivano formulate ulteriori osservazioni sul testo dello Statuto dell'Ente;

CONSIDERATO che, in data 6 febbraio 2026 (nota acquista al NS prot. con il n. 670/26) il Presidente della Commissione Consiliare Permanente inviava al Presidente dell'ERSU di Cagliari una convocazione, prevista per il 12 febbraio 2026, concernente l'approvazione del testo dello Statuto e che, nel corso del confronto, sono state proposte, delle modifiche e approfondimenti giuridici sul testo in esame, con conseguente rinvio dell'approvazione necessario per apportare le opportune revisioni e adeguamenti;

CONSIDERATO che in data 12 maggio in esito alla su richiamata relazione istruttoria, l'Ufficio della II Commissione Consiliare Permanente, inviava una nuova istruttoria aggiornata rispetto alla precedente inviata il 25 settembre 2026;

PRESO ATTO delle osservazioni formulate dalle istituzioni regionali competenti in sede istruttoria sul contenuto del testo dello Statuto dell'Ente;

ATTESO che le osservazioni vertono, in particolare su:

1. il rapporto tra l'art. 6, comma 2, della L.R. n. 37/1987 e gli artt. 4 e 21 della L.R. n. 20/1995, in relazione alla disciplina statutaria concernente le modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i casi di revoca, decadenza e sostituzione dei medesimi;
2. la necessità di coordinare le disposizioni statutarie con la normativa regionale sopravvenuta, rilevando come gli artt. 4 e 21 della L.R. n. 20/1995 abbiano disciplinato specifici profili inerenti composizione e requisiti degli organi degli

Deliberazione
N. 14/2026

E.R.S.U., senza tuttavia determinare una completa rinnovazione della materia ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale;

3. l'opportunità di prevedere forme di coordinamento tra eventuali disposizioni dell'Ente in materia di identità alias e i regolamenti adottati dalle Università di riferimento in materia di carriera alias;
4. il principio dell'assoggettabilità dello Statuto ai controlli preventivi di legittimità e di merito previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. n. 14/1995;
5. la formulazione delle disposizioni finali e transitorie concernenti l'abrogazione della previgente disciplina regolamentare interna, con particolare riferimento alla necessità di limitare l'effetto abrogativo alle sole disposizioni incompatibili o contrastanti con il nuovo Statuto;

DATO ATTO che il testo definitivo dello Statuto recepisce le osservazioni formulate in sede istruttoria dagli organi regionali competenti, nei limiti ritenuti coerenti con il quadro normativo vigente e con l'autonomia statutaria dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 5 della L. R. 15 maggio 1995, n. 14,

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

- di approvare la proposta di Statuto dell'Ente, come modificata e integrata in virtù delle osservazioni emerse durante le interlocuzioni intercorse tra il Presidente dell'Ente e gli organi RAS;
- di dare atto che la presente Deliberazione non è sottoposta a parere di legittimità e merito, ai sensi della Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14;
- di trasmettere la presente Deliberazione alla Presidente della Regione Sardegna e alla II Commissione Consiliare Permanente della RAS, per i pertinenti e conseguenti procedimenti volti alla formale emanazione del provvedimento di approvazione dello Statuto dell'Ente da parte del Consiglio Regionale;
- di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti, connessi e correlati alla presente Deliberazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/1998 e ss. mm. ii. e ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

Copia della Deliberazione è trasmessa al CdA e ai Direttori dei Servizi.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Pierluigi Castiglione
(art.30 comma 1 L.R. 31/98)
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

Dott. Marco Meloni
(firmato digitalmente)

Deliberazione
N. 14/2026

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2026

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione proposta di adozione dello Statuto dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari”*;

VISTI tutti gli atti istruttori,

ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Pierluigi Castiglione
(art. 30 comma 1 L.R. 31/98)
(firmato digitalmente)

Proposta allegata alla Deliberazione del CdA n. 14 del 25.05.2026

Proposta approvazione Statuto

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

STATUTO

Articolo 1

Legge istitutiva

1. L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari è stato istituito con la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Denominazione e sede

1. Negli atti l'Ente si identifica con il nome "Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari", di seguito qui denominato ERSU di Cagliari.
2. Ha sede legale ed amministrativa in Cagliari, in Corso Vittorio Emanuele II n. 68.

Articolo 3

Norme generali di riferimento

1. All'ERSU di Cagliari si applicano le disposizioni previste dalla legge istitutiva di cui all'art. 1, e per quanto compatibili, le disposizioni della legge 2 dicembre 1991 n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari", oltre che le disposizioni normative regionali e nazionali vigenti per gli Enti Pubblici non aventi natura economica e, in particolare:
 - a) legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 "norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla regione e di rappresentanti della regione";
 - b) decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
 - c) decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
 - d) legge regionale 15 maggio 1995 n. 14 "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
 - e) legge regionale 23 agosto 1995 n. 20 "Semplificazione e razionalizzazione

Proposta allegata alla Deliberazione del CdA n. 14 del 25.05.2026

dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale”;

- f) legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
- g) legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23”;
- h) legge regionale 25 novembre 2014 n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione”;
- i) legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- j) legge regionale 18 giugno 2018 n. 21 “Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016”;
- k) legge regionale. 21 giugno 2021, n. 10 avente ad oggetto: “Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n. 1 del 1977, alla legge regionale n. 26 del 1985, alla legge regionale n. 32 del 1988, alla Legge Regionale n. 31 del 1998, alla Legge Regionale. n. 7 del 2005, alla Legge Regionale n. 3 del 2009 e alla legge regionale n. 2 del 2016”.

Articolo 4

Natura giuridica

1. L’ERSU di Cagliari è un ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è un ente strumentale del sistema Regione.

Articolo 5

Autonomia e potestà regolamentare

1. L’ERSU di Cagliari ha potere regolamentare e gode di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

Articolo 6

Finalità istituzionali

1. In armonia con quanto disposto dagli articoli 3, 33, 34, e in attuazione dell’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione della Repubblica Italiana, l’ERSU di Cagliari ha lo scopo di

Proposta allegata alla Deliberazione del CdA n. 14 del 25.05.2026

perseguire le seguenti finalità istituzionali:

- a) promuovere l'accesso e facilitare la frequenza ai corsi universitari, post-universitari e d'istruzione superiore;
 - b) permettere il raggiungimento dei più alti gradi d'istruzione e di preparazione professionale alle studentesse e agli studenti capaci e meritevoli, rimuovendo gli ostacoli d'ordine economico e sociale che a ciò si frappongono;
 - c) favorire l'orientamento verso facoltà, istituti d'istruzione superiore, corsi post-universitari le cui materie d'insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Sardegna.
2. L'ERSU di Cagliari recepisce, dandone attuazione, le linee d'indirizzo e le disposizioni emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna in materia di diritto allo studio universitario e di sostegno all'istruzione universitaria nelle diverse tipologie e nei vari gradi.
 3. Il perseguimento delle finalità elencate nel precedente comma 1 si realizza attraverso la collaborazione con la Regione, gli enti locali, le Università, le istituzioni equipollenti di pari grado, gli istituti di istruzione superiore, con altri enti ed istituzioni dell'Unione Europea e dello Stato, e con gli ordini professionali.

Articolo 7

Interventi per il diritto allo studio

1. L'ERSU di Cagliari persegue le finalità del precedente articolo mediante la programmazione e l'attuazione dei seguenti servizi ed interventi per il diritto allo studio, in attuazione dell'art.3 della citata legge regionale 37/1987:
 - a) assegni di studio e borse di studio;
 - b) servizi abitativi;
 - c) prestiti d'onore;
 - d) servizi di mensa;
 - e) facilitazioni di trasporto;
 - f) servizi di orientamento professionale;
 - g) servizi editoriali e librari;
 - h) servizi per attività culturali, ricreative e turistiche;
 - i) servizi sanitari e di medicina preventiva;
 - j) servizi di promozione sportiva;
 - k) servizi speciali per studentesse e studenti con disabilità;
 - l) servizi intesi a facilitare la frequenza di studentesse/studenti straniere/i, persone apolidi e rifugiate politiche di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente;
 - m) ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio e a sostenere la formazione universitaria e post universitaria.
2. I servizi e gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e altri contributi finanziari non destinati alla generalità delle studentesse e degli studenti sono attribuiti per concorso alle studentesse e agli studenti in possesso di specifici requisiti di merito e di reddito e mediante procedure di

Proposta allegata alla Deliberazione del CdA n. 14 del 25.05.2026

selezione delle persone beneficiarie.

Articolo 8

Le persone destinatarie degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio

1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 68/2012 le persone destinatarie degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio sono le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea magistrale biennale;
 - d) specializzazione di durata almeno biennale (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368).
 - e) dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4. Le/Gli iscritte/i ai corsi di dottorato di ricerca possono accedere al posto alloggio e alla borsa di studio, purché non beneficiarie/i della borsa di studio erogata dall'Università, a valere su finanziamenti ministeriali, o su fondi di istituzioni pubbliche o private;
 - f) del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, che ha attivato i corsi di: triennio di primo livello e biennio di secondo livello;
 - g) della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
 - h) dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari.
2. Sono, altresì, persone destinatarie degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio le studentesse e gli studenti iscritte/i ai corsi degli istituti di istruzione terziaria equiparati alle università aventi valore legale o livello equivalente a quello universitario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'ERSU, ai sensi del decreto legislativo n. 68/2012 ed in attuazione delle direttive emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna in materia di diritto allo studio, con l'approvazione del programma annuale degli interventi stabilisce le risorse da assegnare e le modalità di accesso agli strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario nonché i criteri di selezione delle persone beneficiarie per i servizi attribuiti per concorso.
4. Nell'attuazione degli interventi sono garantite le parità di trattamento, indipendentemente dalla regione o dallo Stato estero di provenienza delle persone destinatarie.
5. L'ERSU di Cagliari, nell'attuazione degli interventi e dei servizi, assicura altresì il rispetto dei principi sulla parità di genere, nell'osservanza della normativa regionale, nazionale e comunitaria e in collaborazione con la Commissione Regionale delle Pari Opportunità.
6. L'ERSU di Cagliari garantisce alle/ai proprie/i utenti l'esercizio concreto della propria autodeterminazione di genere mediante l'attivazione dell'identità Alias.
7. Le studentesse e gli studenti stranieri, apolidi e rifugiati politici, usufruiscono degli strumenti e dei servizi secondo le vigenti disposizioni di legge.
8. In casi eccezionali di carattere umanitario, adeguatamente motivati, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con provvedimento motivato, l'accesso agli strumenti e ai servizi per il diritto allo studio a studentesse e studenti stranieri inseriti in percorsi di formazione

Proposta allegata alla Deliberazione del CdA n. 14 del 25.05.2026

terziaria presso gli enti sopra menzionati.

Articolo 9

Organi dell'ERSU di Cagliari

1. Sono organi dell'ERSU di Cagliari:
 - a) la/il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10

Nomina del Presidente

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20 la/il Presidente dell'ERSU di Cagliari è nominata/o con decreto della/del Presidente della Regione d'intesa con la/il Rettore/Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari.

Articolo 11

Funzioni del Presidente

1. La/Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'attuazione degli indirizzi emanati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) adotta gli atti e sottoscrive la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari o statutariamente previsti.
 - c) vigila sull'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'ente;
 - d) esercita ogni altro potere attribuitogli dalla normativa vigente.
2. La/Il Presidente ha accesso diretto a tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Ente, ad eccezione degli atti sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali e quelli sottratti alla visione dalla normativa vigente.
3. Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il Consiglio, adotta, acquisito il parere di legittimità della/del Direttrice/Direttore Generale, i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della seduta consiliare immediatamente successiva
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni della/del Presidente sono esercitate da uno delle/dei componenti il Consiglio, perciò designato dalla/dal Presidente stesso, o in mancanza dalla/dal Consiglieria/e più anziana/o di età.
5. La/Il Presidente che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta alla/al Presidente della

Proposta allegata alla Deliberazione del CdA n. 14 del 25.05.2026

Giunta regionale e per conoscenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione, alla/al Presidente del Collegio dei Revisori e alla/al Direttrice/Direttore Generale dell'ERSU di Cagliari.

Articolo 12

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Ai sensi dell'art. 21 comma 1 della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20 il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a) la/il Presidente;
 - b) due rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
 - c) una/un rappresentante dell'Università degli Studi di Cagliari, eletta/o dal corpo docente e dalle ricercatrici e dai ricercatori;
 - d) una/un rappresentante delle studentesse e degli studenti, che sia in un corso di laurea all'atto dell'elezione, eletta/o dalle studentesse e dagli studenti medesime/i.
2. Le regole sulle modalità delle elezioni previste nell'art. 21 comma 1 lettere a), b), c) della L.R. n. 20/1995 sono stabilite, nel rispetto della legge medesima, dal Consiglio regionale e dall'Università.
3. Il Consiglio regionale e l'Università stabiliscono altresì le regole sulle modalità di sostituzione dei componenti eletti ai sensi del comma 1 che, per qualunque causa, cessino dall'ufficio.
4. In caso di cessazione, per qualunque causa, dall'ufficio di componente del consiglio di amministrazione, si applica l'art. 22 comma 2 del presente Statuto.

Articolo 13

Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari è nominato con decreto della/del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20.
2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari si applica la disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa in materia.

Articolo 14

Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. In conformità con gli indirizzi della programmazione e della legislazione nazionale e regionale, il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico e gestionale, organizzativo, amministrativo, finanziario ed economico-patrimoniale delle materie finalizzate all'assistenza e al sostegno degli studi universitari e per la loro attuazione affidate dalla legislazione vigente all'ERSU di Cagliari.
2. Al Consiglio di Amministrazione competono i seguenti poteri:
 - a) definire gli obiettivi da conseguire, le priorità, le direttive generali e gli specifici programmi di attività dell'Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli

Proposta allegata alla Deliberazione del CdA n. 14 del 25.05.2026

interventi regionali in materia di Diritto allo Studio e nell'osservanza delle eventuali direttive impartite dalla Giunta regionale;

- b)** approvare il Bilancio di previsione e le sue variazioni;
- c)** approvare il rendiconto generale;
- d)** predisporre lo Statuto dell'Ente e le sue modifiche;
- e)** deliberare i regolamenti relativi al funzionamento degli organi interni” e riclassificare di conseguenza l’elenco;
- f)** deliberare i regolamenti interni, gli atti a contenuto generale, e quelli riguardanti l’ordinamento dei servizi dell’Ente;
- g)** approvare i regolamenti relativi alla gestione amministrativa, contabile e patrimoniale;
- h)** definire, sulla base delle direttive della Regione Sardegna, i criteri generali da seguire per l’accesso agli strumenti e servizi, nonché determinare gli importi dei contributi finanziari, dei sussidi o di altre agevolazioni in favore delle studentesse e degli studenti, ed altresì stabilire le tariffe, i canoni ed analoghi oneri a loro carico o di terze parti per i servizi resi;
- i)** deliberare sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l’ordinaria amministrazione;
- j)** deliberare sull'acquisizione e restituzione di immobili e terreni e sull'accettazione di donazioni, eredità e legati e sulle relative autorizzazioni;
- k)** deliberare sull'assunzione di mutui e prestiti;
- l)** deliberare sulla costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione ad esse;
- m)** deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- n)** deliberare sul piano triennale del fabbisogno del personale delle dotazioni organiche;
- o)** proporre, con atto deliberativo, la nomina della/del Direttrice/Direttore Generale ai sensi dell’art. 33 della legge regionale 31/98;
- p)** nominare le/i Direttrici/Direttori dei Servizi, sentito il parere della/del Direttrice/Direttore Generale;
- q)** adottare ai sensi del decreto legislativo 33/2013 e L.190/2012 il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché provvedere all’aggiornamento annuale de medesimo P.T.P.C.T.
- r)** adottare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all’art. 6 del decreto legge n. 80/2021;
- s)** verificare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Proposta allegata alla Deliberazione del CdA n. 14 del 25.05.2026

3. Le/I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno accesso diretto a tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Ente, ad eccezione degli atti afferenti il personale sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali e quelli sottratti alla visione dalla normativa vigente.
4. Organizzazione e modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati con apposito Regolamento.
5. Al Consiglio di Amministrazione inoltre è attribuita ogni altra competenza che risulta non specificatamente attribuita alla competenza degli altri Organi dell'Ente.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 15

Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Ha titolo a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con diritto di parola ma non di voto, la/il Direttrice/Direttore Generale.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Possono essere ammesse/i estranee/i all'Ente solo per comunicazioni o approfondimenti istruttori o tecnici su argomenti posti all'Ordine del Giorno.
3. Le/I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a decisioni concernenti interessi propri e delle/dei loro parenti o affini fino al quarto grado, o di società delle quali siano amministrate/amministratori o socie/i o dipendenti.
4. Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 37/1987 ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione la/il Presidente del Collegio Revisore dei Conti o una/un sua/o delegata/o.
5. Le funzioni di Segretaria/o verbalizzante sono esercitate dalla/dal Direttrice/Direttore Generale, da una/o delle/dei Direttrici/Direttori di Servizio, da una/un funzionaria/o della sede legale dell'Ente appositamente incaricata/o dalla/dal Direttrice/Direttore o, in caso di assenza, da una/un istruttrice/istruttore amministrativa/o all'uopo incaricato dalla/dal proprio Responsabile.

Articolo 16

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o, occasionalmente, altrove, purché in Italia o in un altro dei Paesi dell'Unione Europea, (ovvero in videoconferenza nel rispetto della normativa in vigore per le riunioni online degli organi collegiali) almeno una volta ogni due mesi, e comunque tutte le volte che la/il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio in carica o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere ordinarie e straordinarie e dedicate

Proposta allegata alla Deliberazione del CdA n. 14 del 25.05.2026

all'esame delle materie di competenza del Consiglio così come previsto dall'art. 14 del presente Statuto.

3. Le modalità e i termini di convocazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Articolo 17

Ordine del giorno e validità delle sedute

1. L'avviso di convocazione deve indicare, seppure in modo sommario, gli argomenti da trattare nella seduta.
2. La/Il Presidente può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

Articolo 18

Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Sono approvate le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti favorevoli espressi dalle/dai componenti del Consiglio presenti all'adunanza. Per l'approvazione del rendiconto o del bilancio preventivo e per le deliberazioni concernenti lo statuto, i regolamenti e le loro modifiche è richiesto il voto a favore della maggioranza assoluta delle/dei Consigliere/i in carica. In caso di parità prevale il voto della/del Presidente.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte nel rispetto del quorum deliberativo prescritto dall'art. 6, comma 1 della L.R. n. 37/1987.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono atti pubblici e devono essere pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" nel sito WEB dell'Ente.

Articolo 19

Verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da un verbale sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal Direttrice/Direttore Generale o da chi abbia svolto la funzione di segretaria/o verbalizzante. L'intero processo verbale viene approvato in una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modalità di redazione, di custodia, di archiviazione e di accesso ai verbali e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono indicate nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Proposta allegata alla Deliberazione del CdA n. 14 del 25.05.2026

Articolo 20

Dimissioni, Sostituzioni e Revoca degli amministratori

1. La/Il componente del Consiglio che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta alla/al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla/al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La/Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia, a darne notizia alla/al Presidente della Giunta Regionale per la conseguente sostituzione.
3. Le dimissioni delle/dei componenti del Consiglio non hanno effetto prima della relativa sostituzione disposta con decreto dalla/dal Presidente della Giunta Regionale.
4. Ai fini delle sostituzioni dei componenti dimissionari si rimanda alle regole stabilite dal Consiglio regionale e dall'Università e dall'art. 12, comma 3 del presente Statuto.
5. Alla revoca dall'incarico di singoli componenti del consiglio di amministrazione, si applica l'articolo 7 della Legge regionale 3 maggio 1995, n. 11.

Articolo 21

Decadenza dall'incarico degli amministratori

1. I casi di decadenza dalla carica di componente il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari sono previsti all'art. 6 comma 2, punto 1 della L.R. n. 37/1987 e trovano la loro compiuta disciplina nell'art. 4 della L.R. n. 20/1995.
2. Decadono dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari le/i consigliere/i che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo collegiale di cui fanno parte.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Articolo si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 22

Durata del Consiglio di Amministrazione

1. La durata del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari è pari a quella del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. Le/I componenti del Consiglio nominati in sostituzione di altre/i che abbiano cessato dall'ufficio prima dell'ordinaria scadenza, durano in carica fino al termine di scadenza previsto per le/i componenti che essi hanno sostituito.
3. Qualora il Consiglio di Amministrazione non venga ricostituito entro il termine di scadenza previsto, il medesimo Consiglio di Amministrazione è prorogato nelle sue funzioni per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del predetto termine.
4. Nel periodo di proroga, l'organo amministrativo scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei

Proposta allegata alla Deliberazione del CdA n. 14 del 25.05.2026

motivi di urgenza e indifferibilità.

5. Trascorso il predetto periodo di proroga senza che il Consiglio di Amministrazione sia stato ricostituito, la Giunta Regionale, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, nomina una/un Commissaria/o per un periodo non superiore a sei mesi.
6. Gli atti posti in essere dalla/dal Commissaria/o sono pubblici.
7. Le modalità di redazione delle deliberazioni commissariali, di custodia, di archiviazione e di accesso agli atti sono le medesime previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

Compensi delle/degli amministratrici e amministratori

1. I compensi spettanti alla/al Presidente e alle/ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari sono quelli previsti dalla normativa regionale.

Articolo 24

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ERSU di Cagliari, nominato con decreto della/del Presidente della Giunta regionale, è composto da tre componenti elette/i dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due, fra le/gli iscritte/i nel registro delle/dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le/I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica per un periodo di tempo di durata pari a quello del Consiglio di Amministrazione.
4. La/Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletta/o dal Collegio stesso fra i tre componenti effettivi.

Articolo 25

Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ERSU di Cagliari, e a tal fine svolge i seguenti compiti:
 - a) verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario, e patrimoniale dell'Ente;
 - b) redige la relazione al rendiconto generale, che contiene un giudizio complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;
 - c) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione.
 - d) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'Ente.
2. La/Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza, di cui alle lettere a) e c), al Consiglio di Amministrazione dell'Ente e all'Assessora/e

Proposta allegata alla Deliberazione del CdA n. 14 del 25.05.2026

regionale cui compete il controllo.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce tempestivamente alla/al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'Ente e può procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 26

Decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere prese a maggioranza. Il/La Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 27

Compensi delle/dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Alle/Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e alla/al sua/o Presidente competono le indennità previste dalla normativa regionale.

Articolo 28

Direzione Generale dell'Ente

1. Le funzioni di Direzione Generale dell'ERSU di Cagliari sono conferite con decreto della/del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessora/e competente in materia di personale e su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari, ai sensi artt. 28 e 33 della legge regionale del 13 novembre 1998, n. 31.
2. Le funzioni di Direzione Generale possono essere conferite per un periodo massimo di cinque anni, nel rispetto degli artt. 28, 29 e 33 della legge regionale del 13 novembre 1998, n. 31.
3. Allorché le funzioni di Direzione Generale sono attribuite a persone esterne all'Ente e all'Amministrazione regionale, il conferimento avviene con le medesime modalità previste al comma 1 del presente articolo e nel rispetto dell'art. 29 della legge regionale del 13 novembre 1998, n. 31.

Articolo 29

Funzioni di Direzione Generale

1. La/Il Direttrice/Direttore Generale collabora con il Consiglio di Amministrazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione.
2. Alla/Al Direttrice/Direttore Generale dell'ERSU di Cagliari spettano altresì le seguenti funzioni:

Proposta allegata alla Deliberazione del CdA n. 14 del 25.05.2026

- a) opera secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e risponde al medesimo secondo criteri di valutazione formalizzati;
 - b) cura l'attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, affidandone di norma la gestione alle/ai Direttrici/Direttori dei Servizi, in conformità alle rispettive competenze, e ripartendo fra di essi le risorse strumentali assegnate alla direzione generale;
 - c) dirige, controlla e coordina l'attività delle/dei Direttrici/Direttori dei Servizi e delle/degli altre/i dirigenti facenti capo alla direzione generale cui è preposta/o, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - d) richiede i pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - e) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi delle/dei dirigenti;
 - f) tenuto conto delle risultanze emergenti dalla periodica rilevazione dei carichi di lavoro e sentiti le direzioni dei servizi, assegna e trasferisce ai medesimi servizi o direttamente alla direzione generale il personale a questa attribuito;
 - g) adotta gli atti di competenza inerenti all'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza;
 - h) adotta gli atti di competenza in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;
 - i) su specifico provvedimento del Consiglio di Amministrazione può assumere attività diretta dirigenziale, (con la Responsabilità del centro di spesa) per la realizzazione di obiettivi, progetti e/o programmi strategici, dovuta a particolari condizioni emergenziali ovvero a programmi di innovazione tecnologia ed informatica;
 - l) predisporre, tramite l'istituzione di apposito ufficio, un sistematico controllo interno di gestione al fine di valutare: l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella gestione delle risorse, la rispondenza delle determinazioni attuative assunte dalle/dai dirigenti alle direttive generali, alle specifiche deliberazioni, ai piani, alle priorità e ai programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - m) stimare la qualità dei servizi forniti con riferimento alla tipologia, alla congruità dei costi, all'ottimizzazione delle risorse strumentali impiegate, nonché al grado di gradimento degli utenti;
 - n) provvedere a comunicare con sollecitudine le determinazioni adottate dalle/dai dirigenti al Consiglio di Amministrazione, secondo modalità dal medesimo Consiglio determinate.
3. Alla/al Direttrice/Direttore Generale sono attribuite le responsabilità in materia di anticorruzione, trasparenza, accesso civico di cui al decreto legislativo 33/2013 e legge n. 190/2012, protezione di dati personali di cui al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La/Il Direttrice/Direttore Generale è altresì, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, datrice/datore di lavoro.

Proposta allegata alla Deliberazione del CdA n. 14 del 25.05.2026

4. Le funzioni e le responsabilità della/del Direttrice/Direttore Generale non esplicitamente richiamate nel presente Statuto sono regolate, per le parti applicabili, dagli artt. 8, 10, 21, 22, 23, 24, 28, 33 della Legge Regionale del 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni.

Articolo 30

Qualità dei servizi e trasparenza

1. L'Ente promuove il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati alle studentesse e agli studenti.
2. A tal fine:
 - a) adotta sistemi di rilevazione della soddisfazione delle/degli utenti;
 - b) pubblica indicatori di qualità e risultati conseguiti;
 - c) garantisce forme di partecipazione delle/degli utenti alla valutazione dei servizi.

Articolo 31

Indirizzo, vigilanza e controllo

1. I controlli sugli atti dell'Ente sono effettuati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 32

Atti sottoposti a controllo

1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta Regionale e con gli atti di indirizzo degli Assessorati competenti, gli atti rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) programmi di attività;
 - b) bilanci di previsione e relative variazioni e rendiconti generali;
 - c) regolamenti interni;
 - d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 mila euro. In tal caso, l'atto da sottoporre a controllo è quello di attivazione della procedura di gara;
 - e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardante l'ordinamento degli uffici, il piano triennale del fabbisogno del personale, le dotazioni organiche, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
 - f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse.

Proposta allegata alla Deliberazione del CdA n. 14 del 25.05.2026

- g) atti attinenti alle procedure concorsuali ed alla costituzione di rapporti di lavoro;
- h) atti attinenti all'attribuzione di incarichi di consulenza.

Articolo 33

Trasmissione degli atti

1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione, all'Assessorato Regionale competente per materia.
2. Il controllo degli atti di cui alla lettera e) dell'Articolo 32, è effettuato dall'Assessorato competente in materia di Personale.
3. Gli atti di cui alla lettera b) dell'Articolo 32 sono sottoposti anche al controllo preventivo di legittimità contabile dell'Assessorato competente in materia di bilancio e sono inviati, per conoscenza, al Consiglio Regionale.
4. Al fine di semplificare e snellire le procedure di controllo, quando gli atti di cui alla lettera b) dell'Articolo 32 riguardino spese relative al personale dipendente, gli stessi sono trasmessi anche all'Assessorato del Personale, che esprime il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto.

Articolo 34

Termini per la presentazione dei bilanci e delle relative variazioni

1. Il bilancio di previsione dell'Ente e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti della Regione, deve essere adottato entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, devono essere adeguate le entità dei contributi previsti nel proprio bilancio a quelle dei contributi contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio, da sottoporsi a controllo con le modalità di cui all'articolo 33, comma 1 e comma 3 secondo periodo.
3. Al fine di rendere efficace il controllo sulle variazioni di bilancio, il termine ultimo per la presentazione delle stesse è fissato nel 20 novembre dell'anno a cui si riferiscono. Possono essere ammesse variazioni oltre tale data solo quando queste si riferiscano ad eventi verificatisi successivamente al 20 novembre e quelle previste dal comma 5, art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011.

Articolo 35

Esercizio Provvisorio e gestione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 118/2011 se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria

Proposta allegata alla Deliberazione del CdA n. 14 del 25.05.2026

riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.
3. Nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine dell'esercizio provvisorio è consentita esclusivamente la gestione provvisoria.

Articolo 36

Rendiconto generale

1. Il termine per la presentazione del rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente è stabilito dalla normativa nazionale e regionale.
2. Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e deve essere corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dagli allegati previsti dal decreto legislativo n. 118/2011.

Articolo 37

Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nei previgenti atti di natura regolamentare adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari (e/o da una/un sua/o Commissaria/o) contrarie alle disposizioni contenute nel presente Statuto o con esso incompatibili sono abrogate.